

DODICESIMA PUNTATA PODCAST

“Quattro passi nel futuro: viaggio nel labirinto delle pensioni italiane”

INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'(AOI) ANCHE PER CONTRIBUTIVI PURI (la Sentenza della Corte costituzionale 94/2025)

L'assegno ordinario d'invalidità (AOI) spetta al lavoratore che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, vede diminuita a meno di un terzo la sua capacità lavorativa (generica).

Per ottenere l'assegno, **il lavoratore deve aver versato contributi per almeno cinque anni, di cui tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.**

L'assegno ordinario d'invalidità è una prestazione previdenziale riconosciuta dalla legge n. 222/1984 erogata dall'Inps ai lavoratori, **dipendenti del settore privato e autonomi**, compresi gli iscritti alla Gestione Separata Inps (legge Dini del 1995).

I giudici di legittimità (sentenza della Corte Costituzionale 94/2025) hanno esaminato la normativa che non prevede l'integrazione al minimo (nel 2025 pari a 603,40 euro) dell'assegno ordinario d'invalidità calcolato interamente con il sistema contributivo, ritenendo questa distinzione irragionevole e discriminatoria (la questione di illegittimità era stata sollevata con un'Ordinanza dalla Sezione Lavoro della Cassazione nel settembre 2024, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione e all'articolo 1, comma 16, della legge 335/1995, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 3, della legge 222/1984).

La Corte costituzionale ha stabilito che è costituzionalmente illegittimo non prevedere l'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, sebbene siano presenti i requisiti contributivi e reddituali, nel caso in cui l'assegno venga calcolato interamente con il sistema contributivo.

Questa decisione è stata presa con la **sentenza 94/2025**. La sentenza evidenzia che il principio di corrispettività tra provvista finanziaria e misura del trattamento previdenziale perde consistenza quando l'assegno viene richiesto da una persona che ha perso gran parte della capacità lavorativa.

La sentenza prevede che il ricalcolo dell'assegno d'invalidità con l'integrazione dovuta non comporterà il pagamento di arretrati, poiché avrà effetto solo dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La sentenza 94/2025 della Corte costituzionale ha diverse **implicazioni pratiche**:

1. **Ricalcolo degli assegni di invalidità:** Gli assegni ordinari di invalidità calcolati interamente con il sistema contributivo dovranno essere ricalcolati per includere l'integrazione al minimo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti contributivi e reddituali. Questo significa che molti lavoratori che ricevevano assegni molto bassi vedranno un aumento del loro importo.
2. **Effetto non retroattivo:** Il ricalcolo degli assegni avrà effetto solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Questo implica che non saranno corrisposti arretrati per il periodo precedente alla pubblicazione.
3. **Eliminazione della discriminazione:** La sentenza elimina la discriminazione tra lavoratori che ricevono assegni calcolati con il sistema contributivo e quelli calcolati con il sistema retributivo.
4. **Maggiore tutela per i lavoratori invalidi:** La decisione della Corte costituzionale rafforza leggermente la tutela dei lavoratori che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, vedono diminuita la loro capacità lavorativa. Questi lavoratori avranno ora diritto a un assegno che tenga conto maggiormente delle loro esigenze di vita, indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato. Queste implicazioni pratiche rappresentano da un lato un passo importante verso una maggiore equità e giustizia sociale per i lavoratori invalidi in Italia ma si sottolinea altresì che l'importo dell'AOI anche integrato al minimo vitale (603,40 euro nel 2025) è pur sempre un importo limitato, per di più sottoposto a limiti reddituali.

L'assegno ordinario di invalidità è soggetto a limiti reddituali personali e coniugali specifici per l'integrazione al minimo vitale, che differiscono da quelli previsti per le prestazioni pensionistiche ordinarie.

Per l'assegno ordinario di invalidità il legislatore ha fissato **regole speciali**. L'articolo 1 comma 3 della Legge 222/1984 prevede, infatti, che **tale prestazione** ove sia liquidata in misura inferiore al trattamento minimo della gestione corrispondente, deve essere integrata, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo pari a quello dell'assegno sociale.

Ciò significa che l'importo dell'integrazione deve rispettare **due limiti**: da un lato il valore della quota di integrazione **non può essere superiore all'importo dell'Assegno sociale** (538,69 euro al mese nel 2025); dall'altro l'importo complessivo della pensione,

comprensivo dell'integrazione, **non può in ogni caso superare il trattamento minimo (603,40 euro per il 2025).**

Oltre al rispetto di tali requisiti, per avere diritto all'integrazione il titolare dell'assegno **non deve possedere redditi propri o coniugali assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore rispettivamente a due o tre volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale.** Per l'anno 2025 tali valori corrispondono rispettivamente a **14.005,94€** e a **21.008,91€**.

In caso di coniugio c'è però una particolare agevolazione: l'integrazione spetta anche se sono superati i limiti di reddito personale purché si rispetti il limite di quelli coniugali. A differenza di quanto accade per il conseguimento dell'integrazione al minimo delle pensioni in cui bisogna rispettare entrambi i limiti.

ESEMPI CONCRETI:

Due esempi concreti per chiarire meglio le regole sull'integrazione al minimo dell'Assegno Ordinario di Invalidità (AOI):

Esempio 1: Reddito Personale

Immaginiamo che Mario, un lavoratore invalido, abbia un reddito personale annuo di 13.000€. Poiché il suo reddito è inferiore al limite di 14.005,94€ (due volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale per il 2025), Mario ha diritto all'integrazione al minimo del suo assegno ordinario di invalidità. Questo significa che l'importo del suo assegno sarà integrato fino a raggiungere il trattamento minimo di 603,40€ al mese, a condizione che l'integrazione non superi l'importo dell'assegno sociale di 538,69€ al mese.

Esempio 2: Reddito Coniugale (caso di coniugio)

Consideriamo ora Anna, un'altra lavoratrice invalida, che è sposata con Luca. Anna ha un reddito personale annuo di 15.000€, che supera il limite di 14.005,94€. Tuttavia, il reddito coniugale complessivo di Anna e Luca è di 20.000€, che è inferiore al limite di 21.008,91€ (tre volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale per il 2025). In questo caso, nonostante il reddito personale di Anna superi il limite, l'integrazione al minimo le spetta comunque perché il reddito coniugale complessivo rientra nei limiti previsti.

NOTA BENE:

Pure nel secondo esempio (coniugio), anche se Anna ha diritto all'integrazione al minimo grazie al rispetto dei limiti di reddito coniugale, l'importo dell'integrazione non può comunque superare l'importo dell'assegno sociale, che è di 538,69€ al mese nel 2025.

Quindi, anche se Anna e Luca rispettano i limiti di reddito coniugale, l'integrazione al minimo dell'assegno di Anna sarà limitata a 538,69€ al mese, e l'importo complessivo della pensione, comprensivo dell'integrazione, non potrà superare il trattamento minimo di 603,40€ al mese.